

STUDIO CONTI STP S.N.C.
DEI DOTTORI ALESSANDRO CONTI E MARCO CONTI
4 4 1 2 1 F E R R A R A VIA BORGO DEI LEONI 39 TEL. 0 5 3 2 2 0 7 6 2 0

4 7 1 2 2 F O R L I '
VIA LEO GRAMELLINI 12
TEL. 0543 774207

2 0 1 2 1 M I L A N O
VIA BORGONUOVO 10
TEL. 02 65560306

3 5 1 3 1 P A D O V A
PIAZZA DE GASPERI 12
TEL. 049 654535

4 5 1 0 0 R O V I G O
CORSO DEL POPOLO 104
TEL. 0425 27507

ALESSANDRO CONTI DOTT. COMM.
MARCO CONTI DOTT. COMM.

COLLABORATORI

CAROLINA CONTI DOTT. COMM.
NICOLÒ CONTI DOTT. COMM.
TOMMASO CONTI DOTT. COMM.

Ferrara, lì 25/09/2026

A TUTTI I CLIENTI

DELLO STUDIO INTESTATO

Loro sedi.

Oggetto: Farmacisti con Partita IVA – Quando è possibile e quando sussiste il rischio di subordinazione

La Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza n. 231/2026, ha recentemente ribadito che il possesso della partita IVA e la sottoscrizione di un contratto di collaborazione autonoma non sono sufficienti, da soli, ad escludere la natura subordinata del rapporto.

È quindi necessario verificare le concrete modalità con cui il farmacista svolge la propria attività.

Alcuni casi in cui può essere utilizzata la partita IVA

La collaborazione autonoma può essere fisiologica, ad esempio, nei seguenti casi:

- Farmacista direttore/responsabile della farmacia: quando il farmacista svolga effettivamente il ruolo di direttore con autonomia professionale e gestionale, senza essere sottoposto alle normali direttive e al controllo gerarchico di un datore di lavoro. La Suprema Corte di Cassazione - **Cass. civ., Sez. Lavoro, 22 gennaio 2020, n. 1396** - ha riconosciuto la possibilità di un rapporto non subordinato in presenza di un'effettiva autonomia nella gestione della farmacia.
- Farmacista che collabora con più farmacie: il fatto che il farmacista svolga la propria attività professionale presso più farmacie, organizzando autonomamente i propri incarichi e senza essere stabilmente inserito nell'organizzazione di una singola farmacia, può costituire un elemento coerente con l'autonomia professionale.
- Farmacista che svolge contemporaneamente attività autonoma e lavoro dipendente: non è, di per sé, incompatibile avere una partita IVA e svolgere contemporaneamente un rapporto di lavoro subordinato presso un'altra farmacia. La Suprema Corte di Cassazione - **Cass. civ., Sez. Lavoro, 7 settembre 2021, n. 24082** - ha esaminato proprio un caso di una farmacista con partita IVA che prestava anche attività subordinata part-time presso un'altra farmacia.
- Collaborazioni professionali occasionali o non organizzate secondo turni fissi: può essere compatibile con il lavoro autonomo l'attività svolta per sostituzioni, esigenze specifiche o incarichi professionali, quando il farmacista mantiene una concreta autonomia nell'organizzazione della prestazione e non viene inserito stabilmente nella turnazione del personale.

- Attività professionali ulteriori rispetto al normale lavoro al banco: possono essere svolte in forma autonoma attività che presentano una propria autonomia professionale e organizzativa, purché non si traducano, nella sostanza, nella normale prestazione lavorativa del farmacista dipendente.

Quando aumenta il rischio di subordinazione

Il rischio aumenta significativamente quando il farmacista con partita IVA viene utilizzato come un dipendente, ad esempio, quando:

- È inserito stabilmente nei turni della farmacia;
- Deve rispettare un orario o un monte ore settimanale predeterminato;
- Deve chiedere autorizzazioni per ferie e assenze;
- Riceve direttive quotidiane sulle modalità di svolgimento dell'attività;
- Svolge le stesse mansioni e con le stesse modalità dei farmacisti dipendenti;
- Viene remunerato sostanzialmente in funzione delle ore o delle giornate lavorate;
- Non assume alcun effettivo rischio o autonomia professionale.

La recente pronuncia della Corte d'Appello di Ancona ha valorizzato proprio la presenza di turnazione, il monte ore prestabilito, l'obbligo di comunicare le assenze e le direttive della società quale insieme di elementi indicativi dell'inserimento delle farmaciste e dei farmacisti nell'organizzazione aziendale.

Cosa rischia la farmacia

Se l'INPS accerta che il rapporto con partita IVA era, in realtà, **subordinato**, la farmacia può essere chiamata a versare:

- **Contributi INPS arretrati**, oltre a sanzioni (30% dei contributi non versati) ed interessi;
- Eventuali **differenze retributive** spettanti al farmacista secondo il CCNL applicabile;
- **TFR, ferie, mensilità aggiuntive** e altre competenze proprie del lavoro subordinato, se dovute.

Il rischio può quindi essere significativo, soprattutto quando il rapporto si è protratto per più anni.

In sintesi

La partita IVA può essere utilizzata quando il rapporto presenta una reale autonomia professionale e organizzativa.

Non esiste tuttavia un elenco di attività che, per il solo fatto di essere svolte con partita IVA, garantisca automaticamente la natura autonoma del rapporto. Anche nei casi sopra indicati occorre sempre verificare come la collaborazione venga concretamente organizzata e svolta.

Le farmacie che utilizzano farmacisti con partita IVA sono pertanto invitate a verificare che il contratto e, soprattutto, le modalità concrete di svolgimento della collaborazione siano coerenti con la natura autonoma del rapporto.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, Vi saluto cordialmente.

Marco Conti